Civile Sent. Sez. L Num. 264 Anno 2019
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 09/01/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 1999-2017 proposto da:

CARUSO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO ROCCELLA, FRANCESCA ROCCELLA, CLAUDIO ROCCELLA per procura in calce al ricorso

2018

3443

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ex lege la rappresenta e difende

- controricorrent3 -

avverso la sentenza n. 491/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/11/2016 R.G.N. 297/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da Pietro Caruso e così ha confermato l'ordinanza con cui era stata ritenuta la legittimità del licenziamento disciplinare che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova aveva intimato al Caruso con lettera del 6 maggio 2015.

2. In particolare il reclamante, dipendente della predetta Agenzia con inquadramento nella terza area CCNL di comparto, aveva impugnato la sanzione espulsiva per profili inerenti il procedimento disciplinare e segnatamente per mancata specificazione degli addebiti nella contestazione disciplinare, per omessa pubblicità del codice disciplinare e per violazione del contraddittorio nell'irrogazione della sanzione.

2.1. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto: quanto al primo profilo, che era valida la motivazione *per relationem* ai fatti relativi al procedimento penale avviato a carico del dipendente; quanto alla omessa pubblicità del codice disciplinare, che non sussiste l'obbligo di pubblicità per fatti contrari al cosiddetto minimo etico, quali le condotte contestate, aventi profili di illiceità penale, percepibile da qualunque cittadino; che non è ravvisabile la violazione del principio del contraddittorio in caso di mancata riconvocazione dell'incolpato a seguito di ulteriori indagini istruttorie, espletate dopo la sua audizione.

3. I motivi di appello, che reiteravano tali vizi, sono stati disattesi dalla Corte di appello per i seguenti motivi.

3.1. La lettera di contestazione del 25 ottobre 2005 era fondata su un duplice dato: l'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica e la circostanza che il lavoratore era a conoscenza dell'indagine penale nei suoi confronti, avendo ricevuto un avviso di garanzia e una perquisizione domiciliare. In relazione a tali fatti, l'Amministrazione dispose la sospensione del procedimento disciplinare (sospensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 68 secondo comma C.C.N.L.), riattivando il procedimento all'esito del giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento del Caruso per sopravvenuta prescrizione (sentenza della Corte di appello di Genova, passata in giudicato l'8.10.2014). Durante la sospensione del procedimento disciplinare l'Amministrazione, con nota del 20 giugno 2008, a seguito del rinvio a giudizio del Caruso per i reati di peculato e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aveva disposto la sospensione cautelare del dipendente ai sensi dell'art. 70, comma 5, C.C.N.L. allora vigente, sospensione poi revocata il 22 dicembre 2008 sulla base di un accordo raggiunto dinanzi al collegio di conciliazione. Nel gennaio 2012, dopo la notifica della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, il Caruso era stato nuovamente sospeso dal servizio. Pertanto, sia l'originaria lettera di contestazione del 25 ottobre 2005, sia il provvedimento di sospensione dal servizio del 20 giugno 2008, sia ancora il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo provvedimento di sospensione dal servizio del gennaio 2012 contenevano in modo chiaro e inequivoco tutti gli elementi di cui l'Amministrazione di volta in volta era venuta a conoscenza. Parimenti, con il provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito della conclusione di quello penale, erano stati portati a conoscenza del lavoratore fatti specifici con il richiamo ai reati ascritti in sede penale. Né il Caruso aveva lamentato, durante la procedura disciplinare o durante giudizio di primo grado, alcun pregiudizio difensivo subito, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto ed essendosi limitato a contestare la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto del giudizio penale.

3.2. Quanto alla presunta violazione del principio del contraddittorio e dell'articolo 55-bis, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, per avere l'Agenzia disposto ulteriori accertamenti istruttori senza riconvocare il lavoratore sebbene avesse preannunciato tale intenzione nel verbale di audizione, la Corte di appello ha osservato che l'obbligo del contraddittorio a difesa del lavoratore esiste esclusivamente in sede di audizione dell'interessato, mentre non esistono specifiche prescrizioni riguardanti un obbligo di riconvocazione per eventuali indagini datoriali disposte successivamente alla difesa dell'interessato. Inoltre, né con il ricorso introduttivo della fase sommaria né con il ricorso in opposizione il Caruso aveva preso specifica posizione sulle risultanze di tali dati documentali ed anzi non aveva mai contestato l'esistenza delle condotte addebitategli nella loro materialità, limitandosi a negare la rilevanza disciplinare delle regalie ricevute, trattandosi di importi di modico valore.

3.3. Anche tale ultimo assunto non è stato condiviso dalla Corte di appello in quanto, anche in presenza di un modesto danno patrimoniale subito dalla Pubblica Amministrazione, il comportamento posto in essere dal dipendente può essere sintomatico di futuri comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Nel caso di specie, la circostanza della reiterazione delle percezione di banconote e buoni benzina, fatti accertati tra il 22 e il 27 novembre 2004, per ben cinque volte nell'arco della settimana, denotava una sistematica relazione di scambio, contraria ai doveri che incombono sui funzionari pubblici nel delicato settore dei controlli doganali.

4. Per la cassazione di tale sentenza il Caruso propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 55 D.Lgs. 165 del 2001, dell'art. 369 cod. proc. pen., art. 66 C.C.N.L. del comparto Agenzie Fiscali e dell'art. 7 Legge 300 del 70, nonché degli artt. 2964 e 2969 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), lamenta il difetto di specificità della originaria contestazione disciplinare del 25 ottobre 2005. Con tale atto l'Amministrazione si era limitata a prendere atto dell'informativa ricevuta dalla Procura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della Repubblica, la quale a sua volta non aveva ancora individuato specifici fatti addebitabili al Caruso. Ove poi si facesse riferimento al provvedimento del 20 giugno 2008 di sospensione cautelare dal servizio, la contestazione sarebbe tardiva rispetto alla conoscenza dei fatti di cui al decreto di rinvio a giudizio del 13 maggio 2008. Rileva che la Corte aveva fatto un improprio richiamo agli articoli 55-bis e 55-ter, introdotti dalla riforma di cui al D.Lgs. n.150 del 2009, non applicabili *ratione temporis* alla fattispecie.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 55, quinto comma, D.Lgs. n.165 del 2001, con riferimento all'art. 66 C.C.N.L. comparto Agenzie fiscali 2000/2005, violazione del principio del contraddittorio (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per non avere l'Amministrazione disposto la riconvocazione dell'incolpato a seguito dell'ulteriore attività istruttoria, disposta dopo la prima audizione.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento al verbale del 3 febbraio 2015 concernente l'audizione presso l'ufficio del direttore interregionale a seguito di riattivazione del procedimento disciplinare sospeso.

4. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), ossia il mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 66 C.C.N.L. di comparto, che prevede il termine di venti giorni per la contestazione, termine decorrente dal momento della conoscenza dei fatti da parte della pubblica amministrazione.

5. Occorre premettere che sono inammissibili, in quanto introducono questioni nuove di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il quarto motivo e il primo nella parte in cui prospetta la tardività della contestazione rispetto alla conoscenza dei fatti addebitati.

La Corte di appello ha dato atto che i vizi prospettati dal ricorrente dinanzi al primo giudice e reiterati in sede di reclamo concernevano: a) il difetto di specificità della contestazione disciplinare; b) la mancata riconvocazione del ricorrente a seguito delle ulteriori acquisizioni istruttorie ad opera dell'amministrazione; c) la mancata affissione del codice disciplinare. Non vi è cenno alla terza questione nel ricorso per cassazione, mentre sono denunciati vizi di diritto con riguardo ai primi due profili. Non risulta che la tardività della contestazione e la decadenza ex art. 66, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004 per le Agenzie fiscali fossero temi dibattuti nel giudizio di merito.

5.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principio di cui all'art. 366 cod. proc. civ. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (*ex plurimis,* Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006). Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787 del 2012).

5.2. Nel caso in esame, la sentenza di appello non evidenzia la proposizione di un motivo di gravame specificamente vertente sul vizio di tardività, né dal ricorso per cassazione risulta se ed in quali termini le relative questioni fossero state sollevate nelle diverse fasi del giudizio di merito.

6. Tanto premesso, le censure di cui al primo motivo sono infondate.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare la piena ammissibilità della contestazione *per relationem* mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati anche in tale ipotesi i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014, n. 29240 del 2017).

L'apprezzamento del requisito di specificità - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è poi riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, non essendo sufficiente limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. n. 13667 del 2018).

6.1. La Corte di appello ha evidenziato che la contestazione si fondava, nel suo contenuto motivazionale, sul duplice dato dell'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica e della circostanza che il lavoratore era a conoscenza dell'indagine penale nei suoi confronti, avendo ricevuto un avviso di garanzia e subìto una perquisizione domiciliare.

Tale richiamo vale a integrare il canone di specificità della contestazione, ove si consideri che l'informazione di garanzia deve contenere, come prescritto dall'art. 369 cod. proc. pen., l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e l'indicazione della data e del luogo del fatto. Qualora un soggetto abbia ricevuto informazione di garanzia in occasione di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perquisizione domiciliare ex art. 251 cod. proc. pen., da tale momento ha concreta notizia del reato per cui si procede nei suoi confronti (Cass. n. 22682 del 2010).

7. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto vertenti su questioni connesse, sono infondati.

In via generale, va ribadito che il diritto di difesa dell'incolpato (art. 24 Cost.) rispecchia un valore inerente ai diritti inviolabili della persona e contribuisce a dare concreto spessore anche all'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che nell'esercizio della potestà sanzionatoria deve porre l'incolpato in grado di far ascoltare e far valutare le proprie ragioni da chi è chiamato a decidere (v. in tal senso, Cass. n. 8245 del 2016). Il diritto di difesa si riferisce alle possibilità di esplicitare ogni ragione a discolpa e di provare l'infondatezza dell'addebito disponendo di termini adeguati per farlo.

7.1. In relazione alle garanzie previste dal C.C.N.L. comparto Agenzie fiscali, art. 66 , comma 2, prevede che *"L'Agenzia, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito... e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato".*

La Corte territoriale, seppure facendo un'impropria menzione dell'art. 55-bis D.Lgs n. 165/01, norma introdotta dal D.Lgs. n. 150/09 (non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), ha osservato che il diritto al contraddittorio era stato rispettato, in quanto il dipendente era stato regolarmente convocato e ascoltato a difesa, mentre il fatto che l'Agenzia avesse disposto ulteriori accertamenti istruttori (nella specie, mediante l'acquisizione dei filmati contenenti la registrazione delle dazioni di denaro e delle altre utilità intercorrenti tra persone estranee all'Amministrazione e il Caruso) senza riconvocarlo, sebbene avesse espresso tale intenzione nel verbale di audizione, non costituiva violazione delle garanzie difensive, non essendo tale ulteriore adempimento prescritto da alcuna norma regolativa del procedimento.

7.2. Tale conclusione non contraddice alcun principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, né viola la disciplina del procedimento di cui agli artt. 55 D.Lgs. n. 165/01 (anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 150/09) e del C.C.N.L. di comparto, poiché non è in alcun modo previsto che lo svolgimento di ulteriori indagini che l'Amministrazione intenda compiere dopo l'audizione a difesa dell'incolpato comportino l'obbligo di riconvocarlo per una nuova audizione.

8. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale